AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento del Collegio di Direzione costituito quale organo aziendale presso l' A.O.R.N. "San Pio" di Benevento, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., della Legge Regionale 23 dicembre 2015, n. 20 e ss.mm.ii., degli indirizzi emanati dalla Regione e del vigente Atto Aziendale.
2. Il Collegio di Direzione rappresenta la primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione Generale ed i Direttori e Responsabili delle strutture organizzative aziendali nella elaborazione delle linee di sviluppo dell'Azienda; esso coadiuva e supporta, con funzioni consultive e propositive, la Direzione Generale nell'esercizio delle funzioni di governo delle attività cliniche, di programmazione e di valutazione delle attività tecnico sanitarie e ad alta integrazione sanitaria.

Articolo 2
Competenze del Collegio di Direzione

Il Collegio di Direzione:

1. concorre al governo delle attività cliniche dell'Azienda, formulando proposte ed esprimendo pareri su richiesta del Direttore Generale. La consultazione è obbligatoria in merito alle questioni attinenti il governo delle attività cliniche;
2. concorre alla pianificazione delle attività dell'Azienda, inclusa la didattica e la ricerca, nonché allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Azienda, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla organizzazione dei servizi, al migliore impiego delle risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alla migliore organizzazione dei servizi, al migliore impiego delle risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alla migliore organizzazione per l'attuazione della attività libero professionale intramuraria;
3. partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni, nonché degli indicatori di risultato clinico-assistenziale e concorre alla conseguente valutazione interna dei

risultati conseguiti, secondo modalità che saranno stabilite con atto di indirizzo dell'Azienda.

4. Nello svolgimento dei compiti previsti dal comma 1, il Collegio esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:

a. Atto Aziendale per la parte relativa alla organizzazione delle attività cliniche;
b. Piano aziendale annuale della formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e regionali, nonché dei bisogni formativi specifici espressi dalle Aree e dai Dipartimenti aziendali e dalle categorie di operatori, ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore Generale;
c. Piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore Generale.

Articolo 3
Composizione e durata del Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione è nominato con deliberazione del Direttore Generale che ne assume anche il ruolo di Presidente.
2. I componenti del Collegio, nella prima seduta, provvedono ad eleggere, tra i componenti di diritto e con una maggioranza assoluta, il Vice Presidente vicario.
3. Il Collegio di Direzione, ai sensi della Legge Regionale 23 dicembre 2015, n. 20 e ss.mm.ii. e della deliberazione n. 627 del 29.11.2022, è così composto:
   - Direttore Amministrativo;
   - Direttore Sanitario;
   - Direttore UOC Epidemiologia e Valutazione della Assistenza;
   - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
   - Direttore Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare;
   - Direttore Dipartimento Materno Infantile;
   - Direttore Dipartimento Scienze Chirurgiche;
   - Direttore Dipartimento Oncologico;
   - Direttore Dipartimento Neuroscienze;
   - Direttore Dipartimento Servizi Sanitari e Organizzativi;
   - Direttore Dipartimento Scienze Mediche e della Lungodegenza;
   - Dirigente SITRO.
4. In relazione alle materie di trattazione, il Presidente, può estendere la partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione ai dirigenti e/o responsabili delle strutture organizzative aziendali di volta in volta interessate, i quali potranno essere sentiti senza diritto di voto.
5. La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte, non è previsto alcun compenso, indennità o rimborso spese.
6. Il Collegio di Direzione dura in carica tre anni dal giorno di pubblicazione del relativo atto deliberativo di istituzione.

Articolo 4

Modalità di Funzionamento del Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione viene convocato dal Direttore Generale (o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario), di norma, una volta al mese se ci sono argomenti da trattare e, comunque, secondo le modalità necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite.
2. Le riunioni si differenziano in ordinarie e straordinarie (queste ultime sono convocate in casi di urgenza oppure su richiesta motivata della metà più uno dei componenti).
3. L'ordine del giorno delle singole riunioni è predisposto dal Direttore Generale di concerto con il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo.
4. In caso di richiesta, motivata e scritta, da parte di metà più uno dei componenti, il Direttore Generale convoca il Collegio di Direzione, mettendo all'ordine del giorno gli argomenti riportati nella richiesta.
5. La convocazione, scritta, deve essere inoltrata tramite mail aziendale (e assegnata sul protocollo informatico aziendale) almeno sette giorni prima dell'incontro, tre giorni in caso di urgenza, e deve contenere l'ordine del giorno.
6. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno da trattare viene messa a disposizione, di norma, al momento della convocazione e comunque non meno di cinque giorni precedenti l'incontro. In caso di convocazione d'urgenza la predetta documentazione viene messa a disposizione dei componenti durante l'incontro.
7. In caso di impossibilità a partecipare, ogni componente è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta (al massimo entro il giorno precedente l'incontro), anche via e-mail, alla segreteria della Direzione Generale, specificandone le motivazioni.
8. La partecipazione al Collegio di Direzione da parte dei singoli membri di diritto non è, di norma, delegabile. In casi del tutto eccezionali, e per giustificati motivi, limitatamente alle singole sedute, il componente di diritto impossibilitato a partecipare potrà provvedere a delegare formalmente altro componente di diritto.
9. Per la validità della riunione devono essere presenti la metà più uno dei componenti di diritto. Se il Direttore Generale pone al voto una questione/deliberazione, essa è adottata con voto palese a maggioranza semplice. A parità di voti, prevale il voto del Direttore Generale. I pareri obbligatori, invece, sono adottati a maggioranza assoluta. Il regolamento interno di funzionamento del Collegio è adottato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di diritto.
10. I pareri del Collegio di Direzione sono espressi entro 30 giorni dalla richiesta del Direttore Generale. Se tali pareri non vengono espressi nel predetto termine, gli stessi si intendono favorevolmente espressi. Il Direttore Generale che intenda adottare atti o provvedimenti di propria competenza in difformità al parere espresso dal Collegio è tenuto ad indicarne le ragioni in apposita relazione da trasmettere al Collegio nonché alla Giunta Regionale e al Consiglio Regionale, attraverso la Commissione competente.
11. L'attività di segreteria è assicurata dagli Uffici di Segreteria della Direzione Generale. Il Segretario redige il verbale di ogni seduta che dovrà essere sottoscritto dai presenti alla fine dell'incontro. Il verbale verrà trasmesso entro sette giorni dalla segreteria ai partecipanti a mezzo e-mail. Una copia viene conservata agli atti.
12. Ogni atto in originale verrà, altresì, custodito dal segretario stesso che curerà le comunicazioni e gli adempimenti connessi al funzionamento del Collegio.

Articolo 5
Obbligo di riservatezza

1. L'attività del Collegio di Direzione richiede ai componenti e a chiunque ne prenda parte, in forma stabile, periodica o occasionale, il rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate ed ai dati trattati.

Articolo 6
Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e della Regione Campania che regola la materia.
2. Il presente Regolamento può essere oggetto di modificazione, integrazione o revisione qualora se ne ravvisi la necessità attraverso l'approvazione da parte del Collegio stesso.